

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno 18 (diciotto) del mese di ottobre dell'anno 2016, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di Catania, con sede legale in Piazza Duomo n°3, P.I. 00137020871, rappresentato dall'Avv.to Giuseppe Spampinato in qualità di Direttore della direzione Gabinetto del Sindaco, che di seguito viene denominato "Sponsee"

e

la "Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC di Ravenna - Società Cooperativa", P.I. 00084280395, con sede legale in Ravenna, via Trieste, 76, rappresentata dal Sig. Antonino Pulejo, nella qualità di Direttore Tecnico, che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale, che di seguito viene denominata "Sponsor".

Premesso che:

- il Comune di Catania, in attuazione del vigente Regolamento sulla gestione delle Sponsorizzazioni, con determinazione dirigenziale n° 0A/ 97 del 4 Luglio 2016, ha posto in essere una procedura volta all'individuazione di Sponsor disponibili alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle mura perimetrali Stadio "Angelo Massimino" - curva sud-tribuna b - mediante opere di Urban Art - CIG Z3E1A801C7;
- che a seguito della predetta procedura, è risultata aggiudicataria la "Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC di Ravenna - Società Cooperativa" che si è resa disponibile a stipulare il relativo contratto di Sponsorizzazione;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità della Sponsorizzazione

1. Il presente contratto ha come oggetto il finanziamento della realizzazione di interventi di riqualificazione delle mura perimetrali Stadio "Angelo Massimino" - curva sud-tribuna b - mediante opere di Urban Art;
2. Per lo Sponsee il presente contratto ha la finalità di fornire un servizio alla collettività nonché di realizzare economie di spesa mediante l'intervento di risorse messe a disposizione da privati;
3. Per lo Sponsor il presente contratto ha la finalità di incrementare la notorietà della propria azienda.

Art. 2 - Contenuto della Sponsorizzazione e impegni dello Sponsor

1. La Sponsorizzazione verrà attuata per il tramite della seguente prestazione negoziale offerta in sede di gara di cui lo Sponsor assume impegno:

- versamento in un'unica rata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del presente contratto, della somma di €16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) reso allo Sponsee esclusivamente a titolo di corrispettivo di sponsorizzazione finanziaria dei costi relativi alla realizzazione dell'opera di riqualificazione delle mura perimetrali Stadio "Angelo Massimino" - curva sud-tribuna b - mediante opere di Urban Art, a cura dell'Amministrazione comunale attraverso i competenti uffici della direzione Urbanistica-Gestione del Territorio-Decoro Urbano;

Resta espressamente inteso tra le parti che il corrispettivo de quo potrà essere utilizzato dall'Amministrazione unicamente per sostenere i costi dei lavori necessari.

2. Lo Sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Amministrazione con i mezzi di comunicazione consentiti dalla normativa vigente in materia. A tal fine dovrà escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta e/o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale
- c) pubblicità diretta e/o indiretta collegata alla produzione/vendita di prodotti pericolosi per la salute o che possono diventarlo quali sigarette, tabacco e droghe in genere, alcolici, superalcolici etc...;
- d) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

Art. 3 Impegni dello Sponsee

1 L'amministrazione nel suo ruolo di Sponsee, così come previsto dal vigente Regolamento per la Gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Catania, si impegna:

1.1 a garantire il ritorno pubblicitario riportando, in termini di assoluta evidenza nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;

1.2 a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della sponsorizzazione. Qualora per qualsivoglia ragione lo Sponsee non dovesse realizzare l'opera, entro 365 giorni dalla firma del presente contratto, dovrà restituire allo Sponsor il corrispettivo versato dallo stesso che si intenderà, in tale ipotesi, liberato da ogni onere e/o responsabilità in riferimento all'esecuzione del presente contratto.

Art. 4 Obblighi Fiscali

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € €16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) IVA inclusa il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente contratto. Il finanziamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor mediante accreditamento presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca, codicc IBAN IT 03 F 02008 16913 000300036314, con causale "Sponsorizzazione finanziaria per la riqualificazione delle mura perimetrali Stadio "Angelo Massimino".

A seguito del versamento del corrispettivo l'Amministrazione emetterà relativa fattura.

Art. 5 Durata del Contratto di Sponsorizzazione

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione sino all'esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti

Art. 7 Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità

1. Il presente contratto è soggetto a risoluzione ipso iure:
 - quando lo Sponsor risulti inadempiente ai propri obblighi;
 - quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.
2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dallo Sponsee.
3. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsee obbligherà quest'ultimo alla restituzione del finanziamento allo sponsor nei termini di cui all'art. 3, p. 2;

Art. 8 Recesso

1. Il Comune di Catania si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
2. Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di n.30 giorni.

Art. 9 Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 10 Qualificazione giuridica

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di Sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.

Art. 11 Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del foro di Catania.

Art. 12 Spese contrattuali

1. Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello Sponsor.

Art. 13 Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 14 Rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:
 - per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
 - per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n.929/1942 ed al Dlgs n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 15 Responsabilità

1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto.

Catania li 18 ottobre 2016

LO SPONSEE

fir.to Avv. Giuseppe Spampinato

LO SPONSOR

fir.to Sig. Antonino Pulejo